



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) − ☎ (0982) 91081- 91294 C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccetraro.edu.it codice IPA: iccetraro.edu.it codice IPA: iccetraro.edu.it



Al personale docente Al Direttore SGA Al personale ATA Ai genitori degli alunni Agli esercenti la responsabilità genitoriale Alle alunne e agli alunni Loro sedi

Oggetto: disposizioni per il rientro a scuola al termine di un periodo di isolamento, quarantena o durante il periodo di auto - sorveglianza e di sorveglianza con testing

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

settembre 2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 (ed in particolare l'articolo 1) che ha sancito

l'ulteriore proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza già dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della

diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136

"Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello

globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529);

VISTO il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1;

VISTA la Circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2022, n. 11

avente per oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime

indicazioni operative;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione del 10 gennaio 2022, n. 14;

CONSIDERATO che dal 15 dicembre 2021, ai sensi del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 il personale

scolastico dovrà possedere il super green pass per poter svolgere l'attività lavorativa e la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del

personale scolastico";

CONSIDERATO che in ottemperanza al D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "la vaccinazione costituisce

requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico";

CONSIDERATO che i genitori, i fornitori, il personale esterno alla scuola, i "visitatori" potranno accedere

ai locali scolastici previa esibizione e verifica di validità del green pass base;

DISPONE



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO CENTRO C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004

l'attuazione delle seguenti procedure per uniformare la gestione dei casi di alunne ed alunni assenti per motivi riconducibili all'attuale scenario epidemiologico caratterizzato dalla circolazione del virus Sars-CoV-2

Rientro a scuola al termine del periodo di isolamento

Per il rientro a scuola di un alunno positivo al Covid-19 è necessario esibire l'attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione o l'attestazione di riammissione in comunità rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico curante.

Rientro a scuola al termine del periodo di quarantena

Le condizioni per il rientro a scuola delle alunne e degli alunni **posti in quarantena** sono verificate da parte dei DdP in applicazione alla normativa vigente. Sono previste misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico.

Per il rientro a scuola, le alunne e gli alunni dovranno presentare l'attestazione di fine quarantena rilasciata a seguito dell'effettuazione del test con esito negativo.

Rientro a scuola bambine e bambini di Scuola Primaria sottoposti a sorveglianza con testing

Il rientro a scuola delle bambine e dei bambini di scuola primaria sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo previa presentazione dell'attestazione rilasciata in merito all'effettuazione del tampone TO (da effettuarsi il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dell'identificazione di un caso di positività) e T5 (cinque giorni dopo l'effettuazione del tampone TO).

La singola bambina/II singolo bambino può rientrare a scuola a seguito di test negativo senza attendere che tutti i componenti della classe effettuino il tampone TO.

Rientro a scuola alunne e alunni di Scuola Secondaria di Primo grado sottoposti in auto-sorveglianza

Il rientro a scuola delle alunne e degli alunni è subordinato al rispetto dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. Durante il periodo di auto-sorveglianza è necessario consultare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico curante per avere disposizioni in merito all'effettuazione del tampone. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Si ricorda che l'art. 5 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test

antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

L'ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Calabria del 10 gennaio 2022, tuttavia, ha disposto che:

- Per l'esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza (nei casi indicati) SARSCoV-2/COVID-19, in alternativa all'Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati. 2. Per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > al 97% di specificità e compreso nelle liste dell'Health Security Committee (HSC), eseguito dagli erogatori pubblici e privati all'uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare).
- Sulla base della normativa attualmente vigente, in Regione Calabria, sono abilitati ad eseguire il test antigenico rapido per la rilevazione del SARS-CoV-2:
 - 1. i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali (e le strutture AASSPP a ciò designate)
 - 2. i Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta
 - 3. i laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati e/o autorizzati con il Servizio Sanitario Regionale, a prescindere dalla configurazione funzionale in termini di settori specializzati
 - 4. le farmacie aderenti al protocollo d'intesa del 5 agosto 2021.

Alunni che hanno avuto un problema di salute non riconducibile al Covid-19

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra di Libera Scelta o al Medico curante. Qualora il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid-19, l'alunno/l'alunna potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra o del Medico curante. Per il rientro, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno dichiarare tramite l'apposito modulo, disponibile nell'apposita area del sito istituzionale, che il/la proprio/a figlio/a ha avuto un problema di salute non riconducibile al Covid-19.

I contenuti della presente circolare potranno essere modificati e/o integrati per effetto di nuove norme, disposizioni, chiarimenti e misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il personale scolastico avrà cura di trattare la documentazione esibita e/o ricevuta in ottemperanza alle vigenti norme in materia di privacy.

Si confida nella consueta collaborazione porgendo distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano